

**STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI TOMMY E CECILIA APS****Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "AMICI DI TOMMY E CECILIA" (d'ora in avanti l'Associazione).

2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS.

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede in Sesto Calende (VA). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione svolge la propria attività a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

L'Associazione non ha finalità di lucro, neppure indiretto, e persegue le esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, in particolare nell'ambito:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

Nell'ambito della beneficenza è compresa sia la beneficenza diretta, consistente in erogazioni e/o interventi a favore di soggetti svantaggiati, che necessitano di interventi chirurgici e/o terapie e/o assistenza familiare, sociale e/o medico - sanitaria, sia la beneficenza indiretta, relativa ad erogazioni in denaro di beni e/o servizi a favore di aziende ospedaliere, cliniche, istituti e/o enti

senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 per la realizzazione di progetti di utilità sociale negli ambiti:

- della formazione, mediante il finanziamento di esperienze formative (in Italia e all'estero) rivolte agli operatori dei suddetti soggetti e/o la concessione di borse di studio per studenti meritevoli e svantaggiati;
- medico – sanitario, per l'acquisto di attrezzature, mezzi e strumenti;
- dell'assistenza sociale, a supporto di soggetti svantaggiati, anche mediante la fornitura di strumenti e servizi di IT agli enti suindicati;
- della ricerca scientifica, anche attraverso la fornitura di servizi IT e di telefonia, sempre a favore dei suindicati.

Per "interventi" si intendono erogazioni che integrino il reddito di soggetti in stato di bisogno a causa di condizioni culturali, psicologiche o socio – economiche e/o con riferimento a particolari patologie acute o croniche per le quali devono essere affrontate cure i cui costi non potrebbero essere sostenuti dalla famiglia, ivi compresi i costi per il periodo di assistenza ambulatoriale e domiciliare che renda dignitoso lo status del malato, nonché quelli correlati alla permanenza dei familiari del malato nel luogo di degenza dello stesso.

Per "attività di ricerca scientifica" s'intende quella di particolare interesse sociale, inerente alle gravi patologie croniche, svolta direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca o fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui alle leggi vigenti.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale di volontari, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017 e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti di cui all'art. 36 del suddetto decreto.

Art. 4 - ASSOCIATI

1. Sono membri dell'associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al consiglio Direttivo.



2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Il numero degli associati non potrà essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche oppure 3 (tre) APS. Se il numero minimo degli associati scende al di sotto di tali soglie, dovrà essere integrato entro 12 mesi, ovvero l'Ente dovrà deliberare il trasferimento in altra sezione del RUNTS.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice del Terzo Settore. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro associati da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors or the assembly, placed at the bottom of the document.

2. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.



Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per

- morte
- recesso;
- per esclusione,
- per decadenza

2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di esclusione: il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo procede, almeno una volta all'anno, a verificare la sussistenza dei presupposti per conservare la qualifica perfezionando la dichiarazione di eventuale decadenza.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

5. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

6. Dei provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo dovrà essere data comunicazione scritta per lettera raccomandata all'associato, il quale, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

7. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 8 - APPORTO DEGLI ASSOCIATI

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4. In conformità all'articolo 36 del d. lgs. 117/2017, in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.



A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors or the Association's management. There are approximately eight distinct signatures visible, some appearing as initials and others as more full names.

5.L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

6.Dovrà essere tenuto il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d. lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.



Art. 9 – PATRIMONIO

1.Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2.Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1.In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1.L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017

3.L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna). Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5.Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

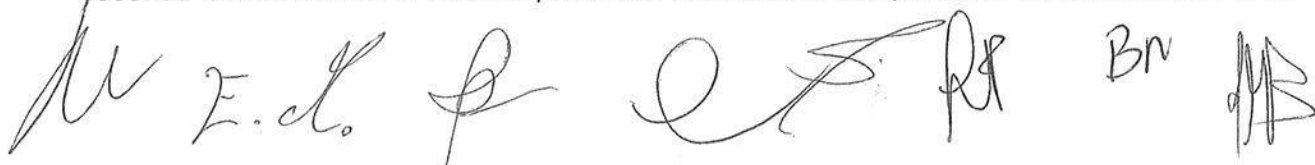
- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Organo di Revisione Legale

Art. 13 - ASSEMBLEA

1.L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo degli associati dell'associazione che la costituiscono.

2.E' convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3.Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono



Handwritten signatures of the board members and the president, including the initials 'Br'.

assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea al massimo un altro associato.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota a distanza e che sia garantita la partecipazione alla discussione ed alla votazione.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con mezzo idoneo a garantire la prova di avvenuta ricezione (quali, ad es., posta raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.



11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- d) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- e) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- f) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- g) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- h) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- l) delibera sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo o dai soci, nei casi previsti dall'articolo 13 comma n. 2.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

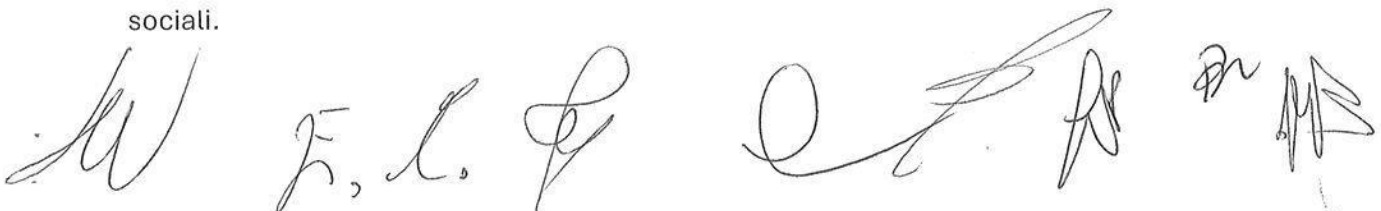
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da almeno 3 (tre) membri eletti fra gli associati; essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the members of the Board of Directors mentioned in the preceding text.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera raccomandate, e-mail con avviso di ricezione ed in genere con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. È ammessa inoltre la partecipazione alle riunioni in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota a distanza e la partecipazione di tutti gli intervenuti alla discussione e alla votazione.

5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

6. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute in un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors at the bottom of the document.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

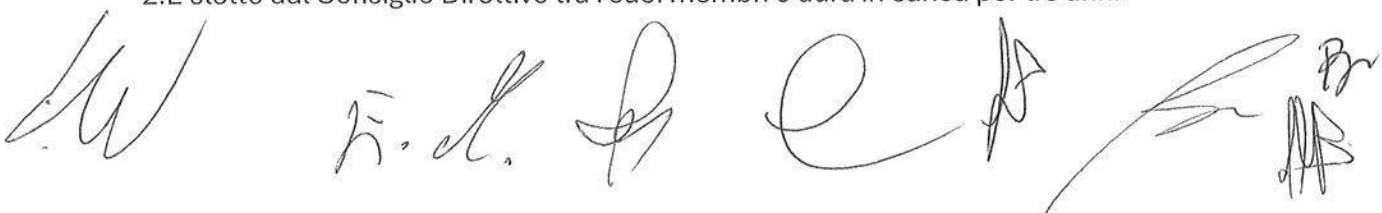
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione, ivi compresa la costituzione di Commissioni/Comitati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors mentioned in the text. The signatures are varied in style, with some being more stylized and others more legible. There are approximately eight distinct signatures visible.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina al suo interno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con indipendenza, nonché con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..



Handwritten signatures at the bottom of the page, including a large 'W' and several other stylized signatures.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 21 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Art. 22 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive, ad eccezione della carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore – ove nominati -, sono gratuite.

Art. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico nazionale di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le disposizioni del presente statuto o dell'organo competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

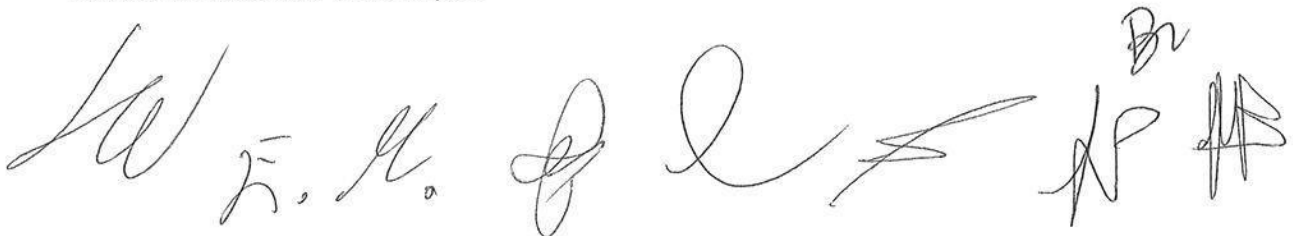
Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli Associati o fra essi e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo, dai liquidatori e dall'Organo di Controllo o Revisione, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale dell'Associazione, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro o di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

2. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le medesime modalità di cui sopra.

Direzione provinciale di
torino
Gabinetto di
Governo



3. Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Art. 26 ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Aggiorna inoltre nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

3. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Sottoscritto in Busto Arsizio, in data

25/03/2026

Federica Liller
Elisabetta Largari
Roberto
Oli
Marco Fel.
Rossana Bresciani
Lena Piffero
Flaminio Bresciani



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: GAVIRATE

Registrazione di Atto Privato

Il 08/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM8, serie 3, numero 74

data di stipula: 25/03/2026

ident.vo telematico: TM826L000074000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MLLFRC77P45F205L

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91073350125				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

